



Stagione Sportiva 2024/2025 Comunicato Ufficiale N. 154

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

3. COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE

4. Giustizia Sportiva

4.1 Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo, Avv. Massimiliano De Renzis, nella seduta del 25.10.2024, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

4.1.1 Coppa Italia Serie B Femminile

GARA DEL 20/10/2024: ASD WOMAN NAPOLI – ASD FUTSAL IRPINIA FEMMINILE Reclamo proposto da: ASD WOMAN NAPOLI

Il Giudice Sportivo;

esaminato il reclamo proposto dalla Società A.S.D. WOMAN NAPOLI avverso l'esito della gara in oggetto osserva:

Con il gravame in esame la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara prevista dall'art 10 comma 6 lett. a del C.G.S., per aver schierato nell'incontro di che trattasi la calciatrice ANTONELLA SABATINO (nata il 08/01/1993), in posizione irregolare in quanto squalificata.

Sostiene la reclamante che la calciatrice suddetta non poteva prendere parte alla gara in quanto gravata da squalifica, secondo quanto riportato dal Comunicato Ufficiale n.634 del 15/02/2024, al cui interno risultava squalificata per una gara per recidiva in ammonizione all'esito dell'omologazione della gara CMB Futsal Team ssd / Futsal Irpinia Femminile valevole per il secondo turno della Coppa Italia Serie B Femminile stagione 2023/2024, ultima gara disputata in quella competizione dalla Futsal Irpinia Femminile che non passava il turno.

Aggiunge la reclamante che la predetta calciatrice, non avendo potuto scontare la squalifica residua in quella competizione, avrebbe dovuto scontarla nella stagione successiva sempre però nella medesima competizione ovvero nella corrente stagione 2024/2025 della Coppa Italia Serie B Femminile.

A sostegno di quanto sopra venivano richiamati gli articoli 19 e 21 del Codice di Giustizia Sportivo che disciplinano l'esecuzione delle sanzioni. Sulla scorta di quanto sopra indicato, la reclamante chiedeva di infliggere alla A.S.D. Futsal Irpinia Femminile la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-6.

Il ricorso è infondato e va respinto.



FIGC | LND | Divisione Calcio a 5
Viale Tiziano, 25 - 00196 Roma
Tel. 06.98876993
PIVA 06164791003 | www.divisionecalcioc5.it
calcio5.gare@lnd.it
segreteria generale@pec.divisionecalcioc5.it



Dagli accertamenti esperiti è risultato che la calciatrice Antonella Sabatino, nel corso della gara CMB Futsal Team ssd / Futsal Irpinia Femminile valevole per il secondo turno della Coppa Italia Serie B Femminile stagione 2023/2024, era stata squalificata per una giornata effettiva di gara per recidiva in ammonizione (II infrazione), così come indicato nel C.U. n.634 pubblicato in data 15/02/2024.

Considerato, tuttavia, che ai sensi dell'art.21 comma 7 del C.G.S. "Le sanzioni di squalifica, irrogate nell'ambito della Coppa Italia organizzata dalla Divisione nazionale calcio a cinque, per le sole società aderenti alla medesima Divisione, che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, **devono essere scontate, anche per il solo residuo, nel campionato successivo.**", la stessa avrebbe dovuto scontare la sanzione residua nella prima giornata di Campionato successivo stagione 2024/2025 e non in quella di Coppa Italia.

Consegue da ciò che la sanzione conseguita dalla predetta calciatrice in Coppa Italia nella precedente stagione sportiva, essendo la A.S.D. Futsal Irpinia Femminile una società aderente alla Divisione Calcio a Cinque, non doveva e non poteva essere scontata in Coppa Italia nella corrente stagione sportiva.

Per tale motivo la calciatrice di che trattasi, contrariamente a quanto asserito nel reclamo, ha preso parte all'incontro del 20/10/2024 in posizione regolare.

P.Q.M.

a scioglimento della riserva di cui al C.U N° 150 del 24/10/2024 decide:

a) di respingere il ricorso omologando il risultato conseguito dalle due squadre al termine dell'incontro A.S.D. WOMAN NAPOLI - A.S.D. FUTSAL IRPINIA FEMMINILE 2 - 6;

b) la tassa di reclamo viene addebitata.

**Il Giudice Sportivo della Divisione Calcio a Cinque
(Avv. Massimiliano De Renzis)**

Pubblicato in Roma ed affisso all'albo della Divisione Calcio a Cinque il 25/10/2024.

IL SEGRETARIO
Fabrizio Di Felice

IL PRESIDENTE
Stefano Castiglia